



Azione Cattolica Italiana

PRESIDENZA DIOCESANA DI ALBA

Ai membri dell'Assemblea Diocesana

Alba – Centro Diocesano, 9 febbraio 2013

OGGETTO: convocazione assemblea straordinaria

In conformità agli artt. 12 e 14 dell'atto normativo diocesano si comunica che il Consiglio Diocesano nella seduta del 31/01/2013 ha indetto

per le ore 17,45 di DOMENICA 24.02.2013, presso la Casa Diocesana di Altavilla

la riunione in seduta STRAORDINARIA di prima convocazione per trattare i punti all'ordine del giorno allegato.

Si informa i documenti relativi agli argomenti in discussione sono allegati alla presente.

Wilma Berbotto

Presidente Diocesano

Anna Maria Bellis

Segretario Diocesano



ASSEMBLEA DIOCESANA Seduta del 24/02/2013 – ore 17.45

ORDINE DEL GIORNO

1. ATTO NORMATIVO DIOCESANO – Modifica ed integrazione art.14 – art.15 – art.20 – art.21.-
2. ATTO NORMATIVO DIOCESANO – Conferimento mandato al Consiglio Diocesano per il recepimento di eventuali integrazioni richieste dal Consiglio Nazionale.-

PROPOSTE DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DELL'ATTO NORMATIVO DIOCESANO

Cos'è l'atto normativo diocesano?

È la "carta fondamentale" dell'associazione, in cui sono indicati gli obiettivi dell'AC e il modo in cui si organizza. L'atto normativo diocesano deve essere compreso alla luce dello Statuto Nazionale. A causa della sua importanza, ogni proposta di modifica dell'atto richiede l'approvazione dell'assemblea diocesana.

Cosa si intende modificare?

La modifica più importante riguarda le **elezioni dei responsabili delle associazioni parrocchiali** che sono regolate dagli **articoli 20/21/22**. Al momento, le elezioni parrocchiali funzionano in questo modo: l'assemblea di tutti gli aderenti di età superiore a 14 anni elegge il consiglio parrocchiale; il consiglio a sua volta designa il presidente parrocchiale; la nomina del presidente spetta al vescovo. Questa procedura segna una differenza importante tra consiglio e presidente: il consiglio è eletto direttamente dall'assemblea parrocchiale, mentre il presidente non è eletto dal consiglio ma solo *designato* e poi nominato dal vescovo. Insomma, la responsabilità dell'associazione parrocchiale è affidata innanzitutto al consiglio e non al presidente. Il meccanismo elettorale è lo stesso anche per l'associazione diocesana e nazionale. La responsabilità dell'associazione, cioè, è sempre affidata a un gruppo e non a un singolo. È una scelta molto importante: noi non deleghiamo nelle mani di uno solo la responsabilità della nostra associazione, perché riteniamo sia più importante il lavoro di gruppo, per quanto lento, piuttosto che l'efficienza di una sola persona che decide in autonomia. Ancora più dei risultati raggiunti, infatti, ci sta a cuore la crescita delle molte persone coinvolte nelle nostre iniziative, crescita possibile solo attraverso il lavoro fatto insieme.

E perché allora cambiare questa procedura? In effetti, ci sono associazioni parrocchiali in cui il numero degli aderenti con diritto di voto è ridotto e sembra un puro formalismo l'elezione dei responsabili parrocchiali in due momenti. La modifica dell'articolo 20 darebbe modo alle assemblee dei soci di queste associazioni di eleggere il consiglio e designare il presidente da proporre al vescovo nello stesso momento. Rimarrebbe in questo modo la differenza tra consiglio e presidente: il consiglio sarebbe *eletto* dall'assemblea, il presidente solo *designato* e poi nominato dal vescovo. Non si tratta in ogni caso di una procedura obbligatoria e le associazioni anche piccole che vorranno continuare a eleggere i propri responsabili in due momenti potranno farlo. Lo scopo di questo cambiamento è quello di rendere più semplici le elezioni parrocchiali conservandone lo spirito democratico. Certo, questi cambiamenti hanno senso solo se favoriranno un'effettiva partecipazione democratica.

Inoltre, sempre pensando alle piccole associazioni, il Consiglio diocesano propone di rendere solo facoltative le **figure dell'amministratore e del segretario parrocchiali (art. 21)**. Rimarrebbe comunque fermo il dovere di individuare un responsabile della gestione economica dell'associazione.

Ulteriori modifiche riguardano:

- la **composizione della presidenza diocesana (art. 14)**: il Consiglio propone di consentire ad alcuni responsabili diocesani di prendere parte, su richiesta della presidenza, alle riunioni della presidenza stessa in modo saltuario, senza diritto di voto.



- i **compiti del Consiglio diocesano (art. 15)**: si propone di specificare più chiaramente che il Consiglio diocesano è responsabile della stesura del Regolamento che attua l'atto normativo e soprattutto è incaricato di individuare i soci da candidare alle elezioni diocesane.
- la **presenza di un membro del consiglio diocesano alle assemblee elettive parrocchiali (art. 20)**: si è voluto specificare meglio che si tratta di una presenza obbligatoria e non facoltativa, che testimonia l'unità con l'associazione diocesana e garantisce la correttezza delle operazioni di voto.

Di seguito, si riportano **gli articoli che il Consiglio propone di modificare**.

Art. 20

1. L'assemblea dell'associazione territoriale è composta da tutti gli aderenti aventi età superiore a 14 anni. I ragazzi dell'Azione Cattolica Ragazzi sono rappresentati dai loro educatori.
2. L'assemblea discute ed approva le linee programmatiche dell'associazione in sintonia con il programma diocesano e con il piano pastorale della o delle parrocchie o dell'unità pastorale; elegge il Consiglio parrocchiale, in modo che vi siano rappresentate tutte le componenti dell'associazione. ***(Si aggiunge:) In determinate situazioni, previste dal Regolamento diocesano, l'assemblea può designare il presidente parrocchiale.***
3. L'assemblea si riunisce almeno 2 volte nell'anno associativo e comunque quando lo richiedano il Consiglio od almeno un terzo dei soci.
4. All'assemblea elettiva dell'associazione territoriale, al fine della sua regolarità e validità, ha il diritto di partecipare ***(si modifica:) partecipa***, senza diritto di voto, un rappresentante del consiglio diocesano.

Art. 14

1. Il consiglio diocesano formula al vescovo la proposta di una terna di nomi di soci per la nomina del presidente diocesano; elegge la presidenza diocesana; sulla base del programma associativo approvato dall'assemblea approva il programma di attività; delibera circa approvazione e modifica dei regolamenti; esamina la situazione associativa e riconosce la costituzione di nuovi gruppi ed associazioni territoriali; cura la formazione dei responsabili associativi; determina l'ammontare delle quote associative; approva annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; controlla la gestione dell'associazione diocesana; convoca l'assemblea diocesana in sessione ordinaria ogni tre anni ed in sessione straordinaria qualora lo ritenga necessario; ***(si aggiunge:) prima della convocazione dell'assemblea ordinaria, elabora i regolamenti per lo svolgimento delle assemblee territoriali e diocesane, il regolamento per la prima convocazione del consiglio diocesano; si occupa della compilazione delle liste dei candidati al consiglio per i vari settori.***
2. Il consiglio diocesano viene convocato almeno tre volte l'anno e comunque qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti con diritto di voto.

Art. 15

1. La presidenza diocesana è eletta dal Consiglio diocesano.
2. Essa è composta dal presidente diocesano, da due a quattro vice presidenti (giovani e adulti e più specificatamente, almeno 1 giovane ed 1 adulto) per seguire le finalità associative con riferimento ai settori, dal Responsabile dell'Azione Cattolica Ragazzi, dall'eventuale vice-responsabile, dal segretario e dall'amministratore.
3. Il numero dei componenti la presidenza è fissato dal Consiglio diocesano in relazione alla situazione associativa, ma non può comunque eccedere il numero di 9.
4. Tutti i componenti della presidenza sono corresponsabili dell'intera vita associativa e collaborano con il presidente per la conduzione unitaria dell'Azione Cattolica della diocesi di Alba.
5. I segretari dei movimenti possono essere invitati a partecipare alle riunioni della presidenza, senza diritto di voto. ***(Si modifica così:) Altri responsabili diocesani, tra cui i segretari dei movimenti, possono essere invitati a partecipare alle riunioni della presidenza, in modo saltuario senza diritto di voto.***



Art. 21

Il Consiglio dell'associazione territoriale è costituito da non meno di tre e non più di nove membri, eletti dall'assemblea in modo da rappresentarne tutte le componenti. Il numero dei membri del Consiglio parrocchiale è fissata dal Consiglio uscente.

Il Consiglio dell'associazione territoriale ha la responsabilità della vita e delle attività dell'associazione, con il compito di attuare gli indirizzi programmatici approvati dall'assemblea; studia, promuove e cura le iniziative a carattere spirituale, culturale e di identità associativa; individua in stretta collaborazione con l'assistente ecclesiastico i responsabili educativi dei vari gruppi e ne cura la formazione.

Il Consiglio designa il presidente parrocchiale ed elegge **(si modifica:) e può eleggere**, su proposta del presidente, il segretario e l'amministratore. **(Si aggiunge:) Nel caso in cui non venga eletto l'amministratore, la attribuzione della responsabilità della gestione economica è decisa dal Consiglio dell'associazione parrocchiale.**

Il Consiglio approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.